REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Antonietta Savino — Presidente rel.

dott. Daniele Colucci — Consigliere

dott. Gabriella Gentile — Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 maggio 2024 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.23 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023

TRA

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. - in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Luca Cuzzupoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi n.55

APPELLANTE

E

Nuzzo Maria Carmina, rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Genovese, presso la quale è elettivamente domiciliata

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente il 3/1/23, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza n.2989/22, pubblicata il 15/12/22, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di Nuzzo Maria Carmina, volta all'accertamento della irripetibilità dell'importo chiesto dall'Inps in restituzione relativamente al periodo dal 2009 al 2013, aveva dichiarato la ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola, accogliendo integralmente la sua domanda.

L'appellante Istituto censurava la decisione per avere escluso la decadenza relativamente al periodo antecedente al 2011 e per essersi pronunciata nel merito, accertando il rapporto di lavoro agricolo nonostante l'intervenuta decadenza.

Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della gravata sentenza, fosse rigettata la domanda di primo grado.

Ricostituito il contraddittorio, l'appellata sosteneva l'infondatezza dell'appello per i motivi di cui alla propria memoria.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame dell'Inps è fondato e pertanto va accolto.

Nella fattispecie concreta, come è pacifico tra le parti e risulta in atti, l'indebito ha ad oggetto la indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni dal 2009 al 2013, chiesta in restituzione dall'Inps in conseguenza della cancellazione dell'odierna appellata dall'elenco dei braccianti agricoli, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo con l'azienda di Martone Eleonora.

Il Tribunale, dopo avere escluso l'intervenuta decadenza ex art. 22 dl 7/70 con riferimento alle annualità 2009 e 2010, avendo ritenuto l'inapplicabilità della normativa in tema di pubblicazione telematica della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo antecedente all'entrata in vigore del dl 98/2011, ha, poi, affermato che tale decadenza si era sicuramente verificata per le annualità successive, ossia dal 2011 al 2013.

Ha, quindi, espletato l'istruttoria testimoniale per accertare o meno la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo anche per gli anni in cui era maturata la decadenza, sul presupposto che tale decadenza non esimeva il giudice dall'accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo, arrivando alla conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, che fosse emersa la prova del rapporto di lavoro in relazione a tutti gli anni interessati.

Fatta questa doverosa premessa circa la res controversa e partendo dalle critiche dell'Istituto appellante, non può non rilevarsi la fondatezza della censura con cui si sostiene l'erroneità della decisione che ha affermato l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2011 al 2013, nonostante l'intervenuta decadenza dal diritto all'iscrizione nell'elenco per tali anni, affermata dallo stesso Tribunale.

Ed invero, una volta accertata la decadenza di cui al D.L. 3 febbraio 1970, n.7, art. 22 (120 giorni per l'esercizio della azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi adottati in sede amministrativa sul diritto alla iscrizione negli elenchi), il giudice non può egualmente dichiarare il diritto alla prestazione previdenziale in agricoltura; il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola non poteva essere riconosciuto sulla base

del solo accertamento del rapporto di lavoro, prescindendo dall'iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, come se si trattasse di diritti distinti (cfr in tal senso Cass. 2019/6229 e Cass. 14994/2015).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'arresto n.1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n.1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.

Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talchè l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994).

Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario; non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).

La decisione in questa sede impugnata, quindi, si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte fin qui riportato e non può essere condivisa.

Stesso discorso vale laddove il Tribunale ha escluso la decadenza per il periodo antecedente al 2011, accogliendo la domanda nel merito.

Ed invero, come rilevato dalla Suprema Corte, la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito

internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (cfr Cassazione civile, sez. lav., 28/12/2022, n.37974 e Cass. Civ., n.41469 del 2021).

Conclusivamente, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello dell'Inps va accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso che va integralmente rigettata la domanda di primo grado avanzata dalla Nuzzo.

Le spese del doppio grado si compensano atteso il diverso esito del giudizio, la complessità delle varie questioni affrontate e le ragioni della decisione con il richiamo anche a recenti sentenze della Cassazione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Accoglie l'appello dell'INPS e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado.

Napoli 17/5/2024

Il Presidente rel. est.